

29 MAR. 2022

10115.22

AULA 'A'

SEZIONE LAVORO - SEDE R.L.L. SEDE PAUT



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box for subject]

R.G.N. 24851/2017

Cron. *10115*

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO RAIMONDI - Presidente - Ud. 15/12/2021
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - PU
- Dott. MARGHERITA MARIA LECNE - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 24851-2017 proposto da:

TARABORRELLI CONSOLINA, ORLANDO ERMINIO, in qualità  
 di eredi di ORLANDO PASQUALE MARIO, elettivamente  
 domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso  
 lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO,  
 rappresentati e difesi dagli avvocati GABRIELE  
 INELLA, MARIA ANTONIETTA DE SANTIS, GIANFRANCO DE  
 CORSO;

*Ly*

2021

3826

- *ricorrenti* -

**contro**

E - DISTRIBUZIONE S.P.A., (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENEL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO MATTEI;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**


GENERALI ITALIA S.P.A.;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 604/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/06/2017 R.G.N. 789/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.





### Fatti di causa

1. Il Tribunale di Chieti, con la pronuncia n. 351 del 2015, accoglieva la domanda proposta da Taraborrelli Consolina e Orlando Erminio nei confronti dell'ENEL Distribuzione spa, di cui il loro dante causa Orlando Pasquale Mario era stato dipendente dal 1.10.1968 al 31.10.2001, volta all'accertamento e alla declaratoria di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a quest'ultimo (che aveva già ottenuto in sede giudiziaria il riconoscimento della malattia professionale con determinazione del danno biologico pari al 12%) causati dall'essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta sorveglianza sanitaria e impartisse la formazione specifica a prevenirli.
2. Il giudice di primo grado condannava l'ENEL Distribuzione spa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno differenziale, della somma di euro 15.794,62 oltre accessori.
3. Sul gravame della società la Corte di appello di L'Aquila, dopo avere espletato una nuova ctu, con la sentenza n. 604 del 2017, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava, invece, la domanda degli eredi Orlando.
4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, in sintesi, evidenziavano che: a) alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova testimoniale, il lavoratore non aveva fornito prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza dei specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno; b) sia che la questione fosse inquadrata in termini di responsabilità contrattuale ex art. 2087 cc sia che si facesse riferimento alla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cc, era evidente che in atti non vi era prova sufficiente della sussistenza del necessario rapporto di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la malattia denunciata; c) trattandosi, infatti, di una malattia ad eziologia multifattoriale (rachipatia lombare) necessitava, ai fini



del riconoscimento del nesso di causalità, di una probabilità qualificata, assistita da adeguati riscontri di carattere epidemiologico, la cui dimostrazione nella fattispecie non era stata fornita.

5. Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione Consolina Taraborrelli e Orlando Erminio, quali eredi di Pasquale Mario Orlando affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'ENEL Distribuzione spa. La Generali spa non ha svolto attività difensiva.

6. Il PG rassegnava conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

7. Le parti hanno depositato memorie.

### **Ragioni della decisione**

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 n. 4 cpc) in relazione agli artt. 111 co. 6 Cost., 101, 115, 116, 132, 134, 118, 191 ss, 210 cpc, 2697 cc; gradatamente la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc) in relazione agli stessi articoli. Deduce che, con una motivazione fra l'inesistente e l'apparente e, in via gradata violando e falsamente applicando le suddette disposizioni, la Corte territoriale aveva evocato testi mai sentiti in giudizio e disatteso le conclusioni di una ctu (conforme, peraltro, a quella espletata in primo grado) che pure era stata definita pregevole.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc) in relazione agli artt. 40 e 41 cpc, art. 2043, 2087, 2697, 2909 cc; 99, 101, 112, 115, 116, 191 ss., 324, 342 cpc; artt. 4, 16, 47, 48 e 49, all. VI D.lgs. n. 626 del 1994; artt. 4, 24 e 33 DPR 19.3.1956 voce 48 della tabella allegata, n. 303; art. 37 e 39 CCNL Elettrici del 1973; gradatamente la nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 n. 4 cpc) in relazione agli stessi articoli. Si sostiene che erroneamente la gravata sentenza aveva addossato al lavoratore l'onere di provare l'omissione da parte del datore di predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e, inoltre, aveva accertato l'insussistenza del



nesso causale, senza peraltro avvedersi che esso non aveva formato oggetto di appello, con conseguente lesione del giudicato interno.

4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 n. 3 cpc) in relazione agli artt. 40 e 41 cp, degli artt. 2087 e 2697 cc e della regola "*iudex peritus peritorum*", per avere escluso la gravata sentenza, *per incidens*, il nesso causale solo perché le patologie sarebbero state di natura multifattoriale, mentre entrambe le ctu di ambo i gradi avevano riconosciuto portata pienamente causale ai fattori lavorativi e, pertanto,, a tutto volere concedere, la Corte avrebbe dovuto accordare quanto meno portata concausale ai fattori lavorativi.

5. Preliminarmente ritiene la Corte di disporre ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ. la cancellazione delle espressioni contenute nel ricorso per cassazione quali riportate a pagina sei del controricorso. Si tratta di espressioni gravemente offensive, che esorbitano dal legittimo esercizio del diritto di difesa in quanto volte a rappresentare la decisione impugnata come frutto essenzialmente della preconcepita volontà della Corte di merito, favorevole alla società ENEL, e della totale pretermissione dell'esame degli atti di causa.

6. Ritiene, altresì, di disporre la trasmissione degli atti di parte del giudizio di legittimità ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati in cui sono iscritti i difensori del ricorrente per le eventuali determinazioni in ordine alla condotta summenzionata.

7. Venendo allo scrutinio dei motivi di ricorso si osserva quanto segue.

8. Il primo motivo è infondato nella parte in cui denuncia apparenza di motivazione. E' noto che la motivazione apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico - giuridico alla base del *decisum* e di percepire, quindi, il fondamento della decisione perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio



convincimento (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016), oppure perché il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indica senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica (Cass. n. 9105 del 2017) oppure, ancora, quanto rechi argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio da non consentire la individuazione delle ragioni giustificative del *decisum* (Cass. n. 20112 del 2009).

9. Tali caratteristiche non si rinvencono in relazione alle argomentazioni che sorreggono la sentenza impugnata: argomentazioni che, viceversa, rendono del tutto percepibili le ragioni alla base della decisione, rappresentate, in definitiva, dal fatto che <<alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova orale>> il lavoratore non aveva fornito sufficiente prova, della quale era onerato, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessarie ad evitare il danno oggetto della pretesa risarcitoria azionata; l'aver disatteso gli esiti della consulenza tecnica di ufficio rinnovata in secondo grado si rivela del tutto coerente con tale assunto.

10. Quanto al riferimento nella motivazione della sentenza impugnata a testi che si asseriscono mai escussi in prime cure la relativa deduzione risulta inammissibile in quanto nei termini nei quali è formulata prospetta un errore revocatorio che avrebbe dovuto essere fatto valere ai sensi dell'art. 398 cod. proc. civ. davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

11. Le ulteriori deduzioni che <<in via gradata>> prospettano violazione di norme di diritto sono inammissibili in quanto non articolate, come prescritto, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

12. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato.



13. La Corte di appello ha accertato che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di Enel Distribuzione s.p.a. nel periodo dall'1.10.1968 al 31.10.2001 svolgendo mansioni di operaio addetto ai lavori di squadra ed operatore di mezzi speciali occupandosi di mansioni attinenti alla costruzione ed alla manutenzione della filiera di elettrificazione, a sua volta richiedente, tra l'altro, lo svolgimento di attività di defrascamento e taglio alberi, scavo e palificazione.

14. Richiamati i principi in tema di ripartizione degli oneri di allegazione e prova in relazione alla prospettata responsabilità datoriale - sia extracontrattuale che contrattuale - ha ritenuto che fosse onere del lavoratore dimostrare la sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione delle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessaria ad evitare il danno. Solo ove tale prova fosse stata offerta sorgeva per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito; tale onere non era stato in concreto assolto.

15. Il richiamato passaggio argomentativo in punto dei criteri di ripartizione della prova è frutto di un errore di diritto del giudice di appello in quanto prescinde dai principi, pur correttamente evocati in sentenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, finendo con il porre a carico del lavoratore la dimostrazione della violazione da parte del datore di lavoro di specifiche misure antinfortunistiche - anche innominate- laddove il lavoratore era tenuto solo a dimostrare il nesso di causalità tra le mansioni espletate e la nocività dell'ambiente di lavoro restando a carico del datore di lavoro la prova di avere adottato tutte le misure (anche quelle cd. innominate) esigibili in concreto.

16. Secondo la condivisibile e consolidata giurisprudenza di questa Corte infatti l'art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute,



l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (*ex plurimis*: Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003).

17. Dalle considerazioni che precedono consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la cassazione *in parte qua* della sentenza impugnata con rinvio al giudice di seconde cure per il riesame del materiale istruttorio e degli esiti della prova, orale e documentale, alla luce del criterio di ripartizione degli oneri probatori sopra richiamato.

18. Resta assorbito l'esame del terzo motivo di ricorso.

19. Al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

### PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

La Corte, visto l'art. 89 cpc, dispone la cancellazione delle frasi contenute nel ricorso per cassazione e riportate a pag. 6 del controricorso. Dispone, altresì, la trasmissione degli atti di parte del giudizio di legittimità ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati in cui sono iscritti i Difensori di parte ricorrente, per le loro valutazioni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2021

Il Presidente

Dr. Guido Raimondi

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott. Enrico Secchi

Depositato in Cancelleria



oggi, 29 MAR. 2022  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott. Enrico Secchi

Il cons estensore  
Dr. Guglielmo Cinque